

*Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante MODELLO
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo di
€ 45,00*

REPERTORIO N. ____

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA WEB
INTEGRATO IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PER
LA GESTIONE DEI BENEFICI AGLI STUDENTI, COMPRENSIVO
DELLE ATTIVITÀ DI AVVIO, MIGRAZIONE DATI E DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DALLA DATA DELLA
STIPULA FINO AL 30 GIUGNO 2028. CIG 9518006B04.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno (...) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale
dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi i signori:

-, nato a (..), il .././....., il quale interviene al presente
atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede in (..), Via,, come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data .././..... N., di seguito denominato
Operatore Economico Aggiudicatario - OEA;

-, nato a (..), il .././..... nella sua qualità di Direttore
Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n.
95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per

la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 novembre 2022, n. 270, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di un sistema web integrato in modalità Software as a Service (SaaS) per la gestione dei benefici agli studenti, comprensivo delle attività di avvio, migrazione dati e dei servizi di Assistenza e manutenzione dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2028, attraverso il sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta di € 274.986,72 oltre IVA 22%;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società, Via, - che ha offerto di eseguire i servizi per l'importo complessivo di € ..., calcolato sui primi quattro anni;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data, acquisita l'autocertificazione da parte dell'OEA, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in modalità Software as a Service (SaaS) della piattaforma di gestione dei Servizi per gli studenti, comprensiva del servizio di assistenza e di manutenzione, del servizio di manutenzione evolutiva e dei servizi di avvio, post avvio e configurazione comprensivi del recupero dei dati pregressi e della formazione al personale come meglio descritto nel Capitolato Speciale.

Art. 2 - Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata dalla data di stipula fino al 30 giugno 2028.

L'importo contrattuale ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta (di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze), determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità massime dei singoli servizi, come risultante dall'offerta economica (All. 2).

In particolare, al canone del Servizio SaaS e ai costi di avvio si aggiungono i costi

per le attività di Formazione, Post Avvio e Manutenzione evolutiva, il cui valore è da intendersi come massimo presunto e non garantito, essendo parametrato su quantità stimate e corrisposto sulla base delle ore/servizi effettivamente prestati.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente contratto e del Capitolato speciale.

L'appalto non comporta rischi interferenziali ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i; conseguentemente sono valutati pari a zero gli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

Art. 3.1 - Proroga tecnica

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il valore presunto per tale opzione ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto di €.... alle quantità massime stimate per ciascun servizio stimate per tale periodo.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

L'importo resterà fisso e invariabile per il primo anno di esecuzione contrattuale. Per i successivi anni si procederà alla sua revisione su richiesta dell'aggiudicatario

sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione per il Servizio di Avvio avverrà con queste modalità:

- a) 50% dell'importo in data successiva alla stipula del contratto;
- b) 50% dell'importo in data successiva all'attivazione del servizio, in modalità Software as a Service (SaaS).

La fatturazione del Canone Annuale di Servizio avverrà con cadenza annuale in data successiva al 1° luglio di ogni anno di validità del contratto. La fatturazione della prima annualità deve avvenire dopo il completamento delle attività di avvio e dopo il 1° luglio 2023.

La fatturazione delle ore di formazione e di affiancamento post avvio avviene a consumo in base all'effettivo utilizzo delle giornate.

La fatturazione delle ore di manutenzione evolutiva "Personalizzazione" avviene a consumo sulla base dell'effettivo utilizzo.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'OEA per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del

Direttore dell'Esecuzione, ove dovuta, e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate all'Area Sistemi Informativi, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 1000AR.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 9518006B04), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura

aggiudicata. L'Affidatario ha comunicato con nota del, prot. n. ... gli estremi del predetto conto corrente e si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali di cui all'art. 6 del Capitolato.

Per l'applicazione delle penali, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del

Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

Art. 7 - Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa alle Prestazioni oggetto di Contratto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla Legge.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata

dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze.

Art. 8 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

oppure

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Affidatario ha indicato in offerta che intende concedere in subappalto le seguenti prestazioni:

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito

compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università, in particolare, ha il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10% del valore del contratto;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- mancata qualificazione per il cloud Marketplace AgID per il servizio SaaS entro i 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione nelle more della stipula.

Art. 11 - Recesso

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese

sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Università si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - Garanzia per evizioni e vizi

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi.

La piattaforma oggetto della fornitura deve essere esente da difetti, intesi come caratteristiche in contrasto con quanto specificato in questo capitolato o errori che ne impediscano la normale utilizzazione.

Il venditore garantisce una capacità e una ampiezza di banda adeguate a supportare il normale utilizzo della piattaforma.

Il venditore garantisce la disponibilità del servizio come previsto dall'art. 24 del Capitolato o dall'offerta tecnica, se migliorativa, oltre le interruzioni per effettuare le necessarie operazioni di manutenzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare il funzionamento del servizio per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui l'applicativo risultasse non corrispondente a quanto richiesto e/o non idoneo all'uso cui è destinato, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario dovrà adeguare, a sua cura e spese, la piattaforma con le caratteristiche non conformi indicate entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Rimangono escluse da questo termine le eventuali richieste evolutive.

Art. 14 - Garanzie definitive

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'OEA possiede la certificazione valida fino al

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i

regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
5. Categorie di interessati: il Personale Tecnico Amministrativo che opera col sistema, inclusi eventuali consulenti esterni specificatamente incaricati, tutti gli studenti o futuri studenti (e relativi familiari) che effettuano domanda di benefici indipendentemente dall'esito della domanda o che usufruiscono di servizi gestiti dal sistema (es. alloggio).

c) Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come

descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.

3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.

4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;

- ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;

5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per

L'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutti, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;

- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per

dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

Art. 17 - Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 18 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16 e 17 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. (..) pagine, di cui nr. (..) interamente scritte e l'ultima di righe (..) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

(.....)

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)

(firmato digitalmente)